

Verso il concordato preventivo



Relatore: Sandra Pennacini



Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 13 del 12 febbraio 2024 in materia di “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2024)
- Approvazione modello CPB Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 68629/2024 del 28 febbraio 2024

CPB

— 2024/2025 —

**Concordato
preventivo biennale**

Destinatari

Il concordato preventivo biennale consiste in una **“proposta”** di definizione preventiva del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Destinatari (soggetti ISA e forfettari)

Titolari di reddito di impresa

Titolari di redditi di lavoro autonomo

Destinatari

Il concordato è rivolto:

- ai soggetti cui si applicano gli ISA, per il biennio 2024 e 2025
- ed ai contribuenti in regime forfettario, solo per l'anno 2024



L'effetto concordato sulle scadenze di pagamento e trasmissione dei dichiarativi



Relatore: Sandra Pennacini



Termini di presentazione

Il **Modello REDDITI 2024** deve essere presentato entro i termini seguenti:

Dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024

se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

Entro il 15 ottobre 2024

se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	1° Luglio	0,00	31 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,17	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,50	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,83	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,16	18 novembre	1,17
6 ^a	18 novembre	1,49	16 dicembre	1,5
7 ^a	16 dicembre	1,82		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Vengono modificate le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e/o acconto delle imposte.

È ora prevista l'estensione dal 30.11 al 16.12 del termine per completare il pagamento rateale, riconoscendo quindi al contribuente un'ulteriore rata in cui ripartire l'onere fiscale. È previsto per entrambe le categorie di soggetti (**titolari e non titolari di partita iva**) i versamenti rateali devono essere effettuati entro il 16 di ciascun mese.

Termini di versamento

Il **D.Lgs. Concordato Preventivo Biennale nr. 13/2024**, articolo 37 comma 1 prevede che:

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale



possono provvedere entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione

Termini di versamento

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi minimi e forfettari anche Ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi.


LUGLIO 2024						
DOMENICA	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Senza maggiorazione!

Gli effetti sugli accounti imposta 2024


 **Relatore: Sandra Pennacini**






Entro il 15 giugno 2024

Disponibilità software per inviare le informazioni utili alla predisposizione della proposta da parte dell'Agenzia dell'Entrate




Entro il 31 luglio 2024

Versamento saldo imposte 2023 sul reddito effettivo e primo acconto imposte 2024 sulla base del reddito effettivo 2024 (totale o prima rata – rate fino al 16/12)



Entro il 15 ottobre 2024

Trasmissione del modello Redditi 2024 con allegato modello CPB per eventuale accettazione concordato



Entro il 30 novembre 2024

Versamento secondo acconto imposte 2024; in caso di concordato da ricalcolare sulla base dei dati proposti da AdE ed accettati dal contribuente

Condizioni di accesso



Relatore: Sandra Pennacini



Concordato preventivo – condizioni di accesso

Regolarità versamenti – con riferimento al periodo d'imposta precedente (2023)

- No debiti tributari non ancora estinti di importo pari o superiore a 5.000 euro, comprese sanzioni ed interessi, per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici);
- No contributi previdenziali definitivamente accertati.

Concordato preventivo – condizioni di accesso

Regolarità «**fiscale**» nei tre periodi di imposta precedenti (2021, 2022, 2023)

- No dichiarazioni omesse
- No condanne per reati tributari D.Lgs. n. 74/2000
- No condanne per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (anche in caso di patteggiamento)

Concordato preventivo - condizioni di accesso

Soggetti ISA



Gli ISA 2023 devono essere applicabili

Forfettari



No inizio attività nel 2023

Le cause di esclusione

I CONTRIBUENTI
ESCLUSI ISA 2024 NON
POSSONO ADERIRE AL
CONCORDATO
PREVENTIVO BIENNALE

Le cause di esclusione

Sono esclusi dagli ISA 2024 anno di imposta 2023 contribuenti che:

- Hanno iniziato l'attività o cessato la partita IVA
- Hanno conseguito un ammontare di ricavi superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione ISA
- Si sono trovati in una condizione di non normale svolgimento dell'attività

Periodo di non normale svolgimento attività

Per saperne di più - Periodo di non normale svolgimento dell'attività

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20, compreso nell'ISA CM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA CG72U).
Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici:
 - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Le cause di esclusione

Sono “**contribuenti multiattività**”, ovvero in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, quando l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.




Prospetto imprese multiattività

I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l'ISA, sono comunque tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati.



Multiattività vs/attività complementari



Multiattività vs/attività complementari



Le cause di esclusione

- Dichiarano il reddito prodotto in categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA
- Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- Esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di **"Trasporto con taxi"** – codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" – codice attività 49.32.20, di cui all'ISA CG72U
- Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA DG77U
- Svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/1972

La proposta dell' Agenzia delle Entrate



Relatore: Sandra Pennacini



La proposta

- La proposta sarà formulata dall'Agenzia delle Entrate, su "misura" del contribuente, in ragione delle informazioni già note all'amministrazione finanziaria, nonché degli ulteriori dati - da stabilire con successivo decreto - che i contribuenti saranno chiamati a trasmettere.
- Se la proposta viene accettata dal contribuente i valori concordati sono quelli rilevanti ai fini delle imposte dirette, IRAP (laddove dovuta) e contributi previdenziali con rettifiche

ISA E CONCORDATO

Adesione al
concordato

Riconosciuto il
regime premiale ISA

Nuovo regime premiale ISA

I benefici riconosciuti dal regime premiale ISA sono stati ampliati ad opera dell'articolo 14 del decreto legislativo Adempimenti, D.Lgs. 1/2024, intervenuto in modifica all'articolo 9-bis, comma 11 del D.L. 50/2027, lettere a) e b), come segue:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui (prima della modifica, 50.000 euro) relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui (prima della modifica, 20.000 euro) relativamente alle imposte dirette (e relative addizionali) e all'IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

ISA E CONCORDATO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 192000/2024 del 12 aprile 2024, intitolato "Individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche".



Effetti adesione CPB



Relatore: Sandra Pennacini



Effetti del concordato in caso di adesione

In caso di **adesione**

- Il reddito di impresa o di lavoro autonomo tassabile è quello concordato, indipendentemente dal fatto che il reddito effettivamente prodotto sia inferiore o superiore
- La base imponibile IRAP è quella concordata, indipendentemente dal fatto che quella effettiva sia inferiore o superiore



Reddito di impresa tassabile con CPB

- **Soggetti ISA:** reddito concordato, rettificato delle eventuali plusvalenze / minusvalenze, delle sopravvenienze attive e passive, nonché dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR. Potranno essere scomutate, secondo le regole ordinarie, le eventuali perdite pregresse.
- **Forfettari:** reddito concordato, meno contributi previdenziali obbligatori. In ogni caso il reddito non può risultare inferiore a 2.000 euro.



Reddito di impresa – Base imponibile soggetti ISA

Reddito di impresa concordato fiscalmente rilevante ai fini delle imposte dirette	
+	Reddito come da proposta AdE accettata dal contribuente
+	Plusvalenze
+	Sopravvenienze attive
-	Minusvalenze
-	Sopravvenienze passive
+	Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR
-	Eventuali perdite a riporto, secondo le regole ordinarie di imputazione
=	Reddito rilevante ai fini fiscali, con un minimo di 2.000 euro

Reddito di lavoro autonomo tassabile con CPB

- **Soggetti ISA:** reddito concordato a quello concordato, rettificato delle eventuali plusvalenze / minusvalenze, nonché dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico imposte sui redditi. In ogni caso il reddito non può risultare inferiore a 2.000 euro.
- **Forfettari:** reddito concordato, meno contributi previdenziali obbligatori. In ogni caso il reddito non può risultare inferiore a 2.000 euro.



Artisti e professionisti – base imponibile soggetti ISA

Reddito di lavoro autonomo concordato fiscalmente rilevante ai fini delle imposte dirette	
+	Reddito come da proposta AdE accettata dal contribuente
+	Plusvalenze
-	Minusvalenze
+	redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR
=	Reddito rilevante ai fini fiscali, con un minimo di 2.000 euro

Variazioni reddito concordato/atteso

In caso di accettazione, le imposte ed i contributi dovranno essere sempre versati sul reddito concordato, salvo casi straordinari

Il CPB cessa di produrre effetti

→ se il reddito effettivo è inferiore di più del 50% del reddito concordato;

→ **MA SOLO SE RICORRE UNA «CIRCOSTANZA ECCEZIONALE»**

→ Le circostanze riconosciute come eccezionali saranno definite con successivo decreto.

Forfettari

Il reddito rilevante per i contribuenti in regime forfettario è quello risultante dalla proposta avanzata dall'Agenzia delle Entrate, meno i contributi previdenziali, **con un minimo di 2.000 euro.**



Valore produzione IRAP con concordato

- Rileva quella concordata, al netto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, nonché dei redditi da partecipazione.
- In ogni caso la base imponibile IRAP non può essere inferiore a 2.000 euro.



COMUNICATO STAMPA ASSOFTWARE

Milano, 7 maggio 2024

OGGETTO: COMPILAZIONE DEI RIGHI P04 e P05 DEL CPB

Con il Dlgs n. 13 (Accertamento-CPB), il Legislatore ha previsto che il reddito\valore produzione “concordato”, **per il biennio 2024/2025**, debba essere rettificato di alcune poste (di cui all’art. 58, 86, 87, 88 e 101 del T.U.I.R, nonché i redditi relativi a partecipazioni in società di persone e società di capitali).

L’ AdE ha introdotto la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale, istituendo un nuovo modello CPB che si aggiunge al modello Isa.

In tale modello, **già per il periodo di imposta 2023**, è richiesta la rideterminazione del reddito d’impresa\lavoro autonomo (rigo P4) e del valore della produzione netta (rigo P5), operando le rettifiche sopra menzionate.

AssoSoftware, nell’ottica di semplificare la compilazione e il controllo del quadro CPB del Concordato Preventivo Biennale, a seguito del confronto con le aziende associate e **con l’Agenzia delle Entrate**, ha formulato una proposta per determinare i righi P04 (Reddito d’impresa\lavoro autonomo) e P05 (Valore della Produzione).

La proposta dell’Associazione, in collaborazione con AdE, ai fini della compilazione dei righi sopra citati, prevede di attingere i dati (reddito\valore produzione netta di partenza e poste rettificative) dalle dichiarazioni dei redditi\irap, laddove possibile e dalla contabilità per le poste rimanenti:

Un riferimento ai righi del modello dichiarativo rende il meccanismo più semplice per gli operatori, più controllabile per l’Amministrazione Finanziaria e con distorsioni a ns avviso accettabili.



COMUNICATO STAMPA ASSOSOFTWARE

Milano, 7 maggio 2024

OGGETTO: COMPILAZIONE DEI RIGHI P04 e P05 DEL CPB

Di seguito, la nostra proposta

- A) In relazione ai **redditi d'impresa e di lavoro autonomo** “rilevanti” da riportare nei righi **P04** del **Modello CPB**, si propone di rideterminare i redditi/perdite esposti nei seguenti righi, depurandoli delle poste di cui agli artt. 58, 86, 87, 88 e 101:
1. **Per il quadro RF**, il rigo **RF57** **(quindi prima di integrare\dedurre redditi\perdite di partecipazione)**, al lordo delle erogazioni liberali, dei proventi esenti, al lordo delle perdite compensate e, **con riguardo alle PF**, delle quote distribuite ai collaboratori per le imprese familiari e coniugali, e al lordo delle esenzioni per i soggetti rimpatriati art. 16 Dlgs. 147/2015). Per quanto concerne le rettifiche, queste ultime saranno da individuare in contabilità (in quanto non desumibili dai righi del Q/RF);



COMUNICATO STAMPA ASSOSOFTWARE

Milano, 7 maggio 2024

OGGETTO: COMPILAZIONE DEI RIGHI P04 e P05 DEL CPB

2. **Per il quadro RG, il rigo RG25 (quindi prima di integrare\dedurre redditi\perdite di partecipazione, al lordo delle erogazioni liberali, dei proventi esenti, al lordo delle perdite compensate e, **con riguardo alle PF**, delle quote distribuite ai collaboratori per le imprese familiari e coniugali, e al lordo delle esenzioni per i soggetti rimpatriati art. 16 Dlgs. 147/2015).** Per quanto concerne le rettifiche, alcune sono individuate in specifici righi del quadro RG (e riepilogate nel prospetto che segue), le restanti saranno da individuare in contabilità;

3. **Per il quadro RE, il rigo RE21 col. 5** (al lordo delle perdite compensate e con riguardo alle PF al lordo delle esenzioni per i soggetti rimpatriati art. 16 D.LGS. 147/2015, per i ricercatori e docenti, nonché per gli sportivi dilettantistici). Per quanto concerne le rettifiche, sono individuate nei righi del quadro RE (e riepilogate nel prospetto che segue)



COMUNICATO STAMPA ASSOSOFTWARE

Milano, 7 maggio 2024

OGGETTO: COMPILAZIONE DEI RIGHI P04 e P05 DEL CPB

B) In relazione al **valore della produzione netta irap**, di cui agli art. 5, 5 bis e 8 del D.Lgs. 446/1997 (**rigo P05**), le istruzioni prevedono che il valore della produzione NETTA IRAP debba essere rideterminato senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

In un'ottica di semplificazione, per la compilazione del rigo P05, ai fini del CPB, proponiamo di rettificare il valore della produzione netta (es. per le società di persone **IP74**) con le poste relative alle plusvalenze/minusvalenze rilevate in contabilità.



COMUNICATO STAMPA ASSOSOFTWARE

Milano, 7 maggio 2024

OGGETTO: COMPILAZIONE DEI RIGHI P04 e P05 DEL CPB

Di seguito una tabella riepilogativa sulla derivazione dei righi P04 e P05

Valore di partenza da rideterminare	Rettifiche
RE21 col.5	(+) RE18 (-) RE4 (-) RE21 col.4 (l'intero importo di questi righi costituisce rettifica di RE21)
RG25	(-) RG6 col.2 (-) RG7 (l'intero importo di questi righi costituisce rettifica di RG25) (+/-) altre componenti non rilevanti da individuare in contabilità (in quanto costituiscono un "di cui" di altri righi del Q/RG)

COMUNICATO STAMPA ASSOSOFTWARE

Milano, 7 maggio 2024

OGGETTO: COMPILAZIONE DEI RIGHI P04 e P05 DEL CPB

Di seguito una tabella riepilogativa sulla derivazione dei righi P04 e P05

RF57	(+/-) componenti non rilevanti da individuare in contabilità (in quanto non desumibili dai righi del Q/RF)
Associazioni tra professionisti IP74	(+) RE18 (-) RE4 (l'intero importo dei righi costituisce rettifica di IP74)
Art.5 bis IP74	(+/-) componenti non rilevanti da individuare in contabilità (in quanto costituiscono un "di cui" dei vari righi della Sezione Irap art. 5 bis)
Art.5 IP74/IC76/IE61	(+/-) componenti non rilevanti da individuare in contabilità (in quanto costituiscono un "di cui" dei vari righi della Sezione Irap art. 5)

Le aziende associate sono invitate a seguire queste indicazioni nella proposta dei valori P04 e P05, all'interno delle soluzioni software.

Effetti del concordato in caso di adesione

In caso di adesione



Il reddito concordato rileva in capo ai soci «trasparenti» ed ai collaboratori familiari

Effetti del concordato in caso di adesione

In caso di adesione



Il reddito concordato rileva anche ai fini previdenziali, salvo che il contribuente intenda versare sul reddito effettivo se **superiore** a quello concordato (restano applicabili le riduzioni contributive previste, su opzione, a favore degli iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti)

Il reddito concordato è irrilevante ai fini delle casse di previdenza

Effetti del concordato in caso di adesione

In caso di adesione



Al fine del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo ed ai fini ISEE rileva il **reddito effettivamente prodotto**

Ulteriori conseguenze

I periodi di imposta oggetto di concordato non sono accertabili ex art. 39 DPR 600/73, salvo che, a seguito di attività istruttoria, non emergano **cause di decadenza**

L'adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento di tutti i benefici previsti dal regime premiale ISA

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Adempimenti

In caso di accettazione della proposta di concordato:

- È necessario mantenere la gestione delle scritture contabili secondo le ordinarie modalità. **Nulla cambia sul fronte degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;**
- **Nulla cambia sul fronte degli obblighi di comunicazione ISA** (presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);
- **Nulla cambia sotto il profilo dell'applicazione dell'IVA, dei relativi adempimenti e modalità di liquidazione.**

Cessazione effetti concordato



Relatore: Sandra Pennacini



Cessazione effetti del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo di imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni

Cessazione effetti concordato per i soggetti ISA:

Modifica dell'attività esercitata nel biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, **a meno che alla nuova attività si applichi il medesimo ISA previsto per l'attività precedentemente svolta**

Cessazione attività

Cessazione effetti del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a **partire dal periodo di imposta** nel quale si verifica una delle seguenti condizioni

Cessazione effetti concordato per i contribuenti in regime forfettario:

Modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfettari

Cessazione attività

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto **per entrambi** i suoi periodi di imposta, quando:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un **importo superiore al 30 % dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse altre violazioni di **non lieve entità**;

b) a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi**, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una **quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta** rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato**;

d) si verifica una **causa di esclusione**, oppure **vengono meno i requisiti di accesso**;

e) **non vengono versate le somme dovute conseguenti al reddito concordato (dopo bonario)**

Le violazioni di non grave entità

Violazioni tributarie **penalmente** rilevanti (fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) relative ai **periodi di imposta oggetto di concordato ed ai tre precedenti;**

Inesatta comunicazione dati ISA, tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al **30 per cento;**

Le violazioni di non grave entità

Violazione
Omissa presentazione dichiarazione dei redditi / IRAP
Indicazione in dichiarazione di un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato
Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
Violazioni relative alla dichiarazione dell' imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
Violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi , contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
Rifiuto di esibire registri e scritture contabili nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
Mancata installazione Registratore Telematico o manomissione dello stesso

Concordato preventivo

Nuova sezione quadro LM per i forfettari rigo LM60 e seguenti

SEZIONE VI
Concordato
Preventivo
regime forfetario

Condizioni di accesso	
LM60	Presenza dei requisiti
LM61	Assenza di cause d'esclusione
LM62	Presenza di eventi straordinari
Proposta CPB	
LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024
	,00
Accettazione proposta CPB	
LM64	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024

Flat Tax Incrementale

Legge di bilancio 2023, L. 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 55 a 57



Relatore: Sandra Pennacini




Flat tax incrementale

- **RIFERIMENTI NORMATIVI** – Legge di bilancio 2023, L. 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 55 a 57;
- **PRASSI**: Circolare AdE 18/E/2023;
- **IN BREVE**: regime di tassazione opzionale dei redditi di impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma individuale, esclusi i forfettari;
- **AMBITO TEMPORALE**: applicazione in Redditi 2024 anno di imposta 2023 a valere solo sul reddito di impresa / professionale prodotto nel 2023: la misura non può essere utilizzata da coloro i quali hanno iniziato l'attività a partire dal 2 gennaio 2022.

Caratteristiche e condizioni



Redditi rilevanti



Impresa familiare

Impresa familiare

```
graph LR; A[Impresa familiare] --- B[L'incremento patrimoniale si verifica guardando al totale del reddito di impresa]; A --- C[Del beneficio gode solo il titolare];
```

L'incremento patrimoniale si verifica guardando al totale del reddito di impresa

Del beneficio gode solo il titolare

Effetti



Flat tax incrementale e estromissione dal regime forfettario



Esempio (impresa familiare)


Redditi di impresa (complessivi)	Importo	Variabile
Reddito 2020	30.000,00 €	
Reddito 2021	35.000,00 €	
Reddito 2022	40.000,00 €	
Reddito 2023	65.000,00 €	a
Calcolo base imponibile flat tax incrementale		
Reddito più alto del triennio 2020 - 2021 - 2022	40.000,00 €	b
Incremento reddituale: differenza tra il reddito 2023 ed il reddito più alto reddito del triennio precedente	25.000,00 €	$(a - b) = c$
Franchigia 5% calcolata sul reddito più alto del triennio precedente	2.000,00 €	$b \times 5\% = d$
Incremento reddituale al netto della franchigia	23.000,00 €	$(c - d) = e$
Quota percentuale imputabile al titolare 51%	11.730,00 €	$e \times \% = f$
Base imponibile flat tax incrementale titolare	11.730,00 €	$g = f, \text{ max } 40\text{mila euro}$
Reddito a tassazione ordinaria IRPEF in capo al titolare	21.420,00 €	$h = (a \times \%) - g$
Reddito a tassazione ordinaria IRPEF in capo ai collaboratori	31.850,00 €	$(a - g - h)$

Flat tax incrementale

ASPETTI OPERATIVI: compilazione nuova sezione quadro LM «Flat Tax incrementale» righe LM12 e seguenti

SEZIONE II Tassa piatta incrementale (art. 1, commi 55- 57, legge n. 197 del 2022)		2020			2021			2022			Maggior reddito incrementato		
		1		,00	2		,00	3		,00	4		,00
LM12	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente												
LM13	Redditi d'impresa e di lavoro autonomo 2023	1		,00	IMPRESA FAMILIARE						3		,00
					Quota possesso titolare			di cui reddito intera impresa familiare					
					2		%						
LM14	Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva		Incremento reddituale lordo (LM13 col. 1 - LM12 col. 4)	1		,00	Incremento agevolabile	2					,00
LM15	Imposta sostitutiva dovuta		(15% dell'importo di LM14, col. 2)										,00

La flat tax incrementale nel modello Redditi 2024



Concordato preventivo e Flat Tax incrementale

Coesistenza e effetti sull'acconto imposte 2024



Relatore: Sandra Pennacini



Le due misure a confronto

Oggetto	Flat tax incrementale	Concordato preventivo
Oggetto	Regime di tassazione agevolata reddito di impresa o lavoro autonomo ad applicazione opzionale	Determinazione concordata opzionale del reddito di impresa o lavoro autonomo e IRAP (tassazione ordinaria)
Beneficiari e ambito temporale	<ul style="list-style-type: none"> • Solo titolare di partita IVA individuale • In caso di impresa familiare rileva solo per il titolare • Esclusi i forfettari • Solo anno 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti cui si rendono applicabili gli ISA (anche società), anni 2024 e 2025 • Forfettari, solo 2024 • Se la società concorda il reddito, tale reddito è rilevante in capo ai soci nel caso di società di persone e SRL trasparenti
Obblighi ISA	Invariati	Invariati
Adempimenti contabili	Invariati	Invariati
IVA e relativi adempimenti	Nessun effetto	Nessun effetto

Effetti della coesistenza delle due misure

Esempio - Ditta individuale che nel 2023 ha conseguito un reddito di 30.000 euro. Di questi, 10.000 possono essere tassati al 15% con la FTI. Il medesimo contribuente aderisce anche al CPB, concordando per il 2024 un reddito pari a 35.000 euro.

- Il saldo 2023 viene calcolato applicando IRPEF ordinaria su un reddito di 20.000 euro (30.000 di reddito "da partita IVA" - 10.000 euro di reddito sul quale è possibile avvalersi della flat tax incrementale), cui si aggiunge il versamento del dovuto a titolo di FTI, pari al 15% di 10.000 euro;
- Il primo acconto dovuto per il 2024 è pari al 50% (trattasi di soggetto ISA) dell'IRPEF dovuta sul reddito effettivo 2023. All'atto della determinazione del primo acconto, infatti, al contribuente non viene richiesto di tenere conto degli effetti di una eventuale adesione al concordato, posto che per prendere tale decisione vi è tempo fino al 15 ottobre 2024. Occorre quindi calcolare l'IRPEF dovuta su un reddito di 30.000 euro e versare un primo acconto pari al 50% di tale IRPEF;
- Il secondo acconto 2024 dovrà invece essere calcolato sulla base del reddito concordato. Si dovrà quindi calcolare l'IRPEF dovuta tenendo conto di un reddito di impresa pari a quello concordato, ovvero su 35.000 euro. Posto che l'acconto complessivamente dovuto (tra primo e secondo acconto) è pari al 100%, in sede di secondo acconto si dovrà quindi pagare il 100% dell'IRPEF calcolata su 35.000 euro, meno quanto già versato a titolo di primo acconto, calcolato come evidenziato al punto precedente.